REGOLAMENTO (CE) N. 2853/95 DELLA COMMISSIONE dell'11 dicembre 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 1068/93 recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (2), in particulare l'articolo 12,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1527/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che determina le compensazioni in caso di riduzione dei tassi di conversione agricoli di alcune monete (3), ha stabilito una regola particolare per i tassi di conversione agricoli applicabili agli importi di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92; che, per attuare tale regola, è necessario precisare quali siano gli importi di carattere strutturale o ambientale a cui essa si applica, nella misura in cui non corrispondono ai criteri previsti nei primi due trattini dell'articolo 7, primo comma; che è possibile inserire tali precisazioni in una nuova disposizione del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95 (3);

considerando che gli importi di carattere strutturale o ambientale a cui si applica tale regola sono quelli che beneficiano di un finanziamento della sezione orientamento del FEAOG o dello strumento finanziario di orientamento della pesca oppure sono previsti dal regolamento (CEE) n. 1992/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativo al trasserimento dalla sezione « orientamento » alla sezione « garanzia » del FEAOG del finanziamento di acluni aiuti istituiti dai regolamenti (CEE) n. 1096/88 e

(CBE) n. 2328/91 e che modifica il regolamento (CBE) n. 2328/91 per quanto riguarda il cofinanziamento del regime inteso ad incentivare il ritiro dei seminativi dalla produzione (9), oppure, negli altri casi, sono importi destinati in particolare a contribuire alla realizzazione di investimenti agricoli o ambientali; che gli importi appartenenti a quest'ultima categoria sono definiti dal regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale (), modificato dal regolamento (CE) n. 2772/95 della Commissione (*) o dal regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura (7), modificato dal regolamento (CE) n. 2773/95 della Commissione (10) ovvero dal regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo (11), regolamento modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 1068/93 è inserito il seguente articolo:

GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (*) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1. (*) GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 1. (*) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106. (*) GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.

^(*) GU n. L 182 del 24. 7. 1993, pag. 12. (*) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 85. (*) GU n. L 288 dell'1. 12. 1995, pag. 35. (*) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 91. (*) GU n. L 288 dell'1. 12. 1995, pag. 37. (*) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 92.